



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4541

Seduta del 19/04/2021

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI  
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI  
ALESSANDRA LOCATELLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
FABIO ROLFI  
FABRIZIO SALA  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE REGIONALE 'DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ. MODIFICHE ALL'ARTICOLO 40 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)' – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE FORONI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale Fabrizio De Vecchi

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Direttore di Funzione Specialistica Riccardo Perini

L'atto si compone di 10 pagine  
di cui 7 pagine di allegati  
parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTO** l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta regionale;

**VISTI** l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

**VISTA** la proposta di progetto di legge recante "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)";

**DATO ATTO** che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato tecnico-scientifico Legislativo;

**DATO ATTO**, altresì, che sarà acquisito, nel corso dell'iter consiliare, il parere del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 e dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019;

**PRESO ATTO** che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

**Ad unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)";
2. di trasmettere l'allegata proposta di progetto di legge al Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio per l'acquisizione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 19/2015 e



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

dell'allegato A della D.G.R. XI/1221 del 04.02.2019

3. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

**Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)**

**Art. 1**

**(Modifiche all'articolo 40 bis della l.r. 12/2005)**

1. All'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. I comuni, con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, individuano, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, da almeno tre mesi risultano dismessi e causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio. Ove ricorrano i presupposti di cui al precedente periodo, in tale deliberazione i comuni includono gli immobili già individuati come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici. Le disposizioni di cui al presente articolo, decorsi i termini della deliberazione di cui al primo periodo, si applicano anche agli immobili non individuati dalla medesima, per i quali il proprietario, con perizia asseverata giurata, certifichi, oltre alla cessazione dell'attività, documentata anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a cura della proprietà o del legale rappresentante, anche uno o più degli aspetti elencati al primo periodo, mediante prova documentale o anche fotografica. Il responsabile del procedimento del comune interessato verifica la perizia in relazione alla sussistenza dei presupposti, di cui al primo periodo, per il recupero dell'immobile ai sensi del presente articolo e si esprime entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa perizia. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al precedente periodo, la verifica sulla perizia si intende assolta con esito positivo. I comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, possono individuare, mediante deliberazione del consiglio comunale, gli ambiti del proprio territorio ai quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 del presente articolo, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.”;*

b) al comma 2 le parole “I comuni, prima delle deliberazioni di cui al comma 1, da aggiornare annualmente, notificano ai sensi del codice di procedura civile” sono sostituite dalle seguenti: “I comuni, prima della deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, notificano, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), o del codice di procedura civile,”;

c) alla lettera a) del comma 3 le parole “titoli edilizi in sanatoria” sono sostituite dalle seguenti: “titoli edilizi in sanatoria ordinaria e straordinaria”;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. La richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) e dell'articolo 32, comma 3 bis, della presente legge devono essere presentate entro tre anni dall'efficacia della deliberazione comunale di cui al primo periodo del comma 1*

*o dalla presentazione della perizia. I comuni, nell'ambito della deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 oppure con apposita deliberazione **consiliare**, da assumere entro la stessa scadenza della deliberazione di cui al comma 1, possono prevedere un termine di presentazione anche diverso da quello di cui al precedente periodo, comunque non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni dall'efficacia della deliberazione assunta. La deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 attesta la sussistenza dell'interesse pubblico al recupero dell'immobile individuato, anche ai fini del successivo perfezionamento dell'eventuale procedimento di deroga ai sensi dell'articolo 40.”;*

e) al primo periodo del comma 5 le parole “Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento del 20 per cento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda esistente e” sono sostituite dalle seguenti: “*Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 usufruiscono di un incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, determinato dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al primo periodo del comma 1 o con apposita deliberazione consiliare, in misura percentuale tra il 10 per cento e il 25 per cento. Successivamente al termine di cui al primo periodo del comma 1, in mancanza della determinazione della percentuale di incremento dei diritti edificatori, di cui al precedente periodo, e fintanto che non venga assunta dal consiglio comunale, si applica un incremento nella misura del 20 per cento. I medesimi interventi”;*

f) all'ultimo periodo del comma 5 le parole “del 20 per cento” sono sostituite dalla seguente: “*ammesso*”;

g) al primo periodo del comma 6 dopo le parole “del 5 per cento per interventi” sono inserite le seguenti: “*di rigenerazione urbana*”;

h) il secondo periodo del comma 6 è soppresso;

i) al comma 9 dopo le parole “è riconosciuta” sono inserite le seguenti: “*, in caso di demolizione,*”;

j) al comma 11 le parole “entro tre anni dalla individuazione di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “*entro tre anni dalla individuazione di cui al primo periodo del comma 1 ovvero, ai sensi del secondo periodo del comma 4, entro altro termine non inferiore a ventiquattro mesi e non superiore a cinque anni*”;

k) dopo il comma 11 bis sono aggiunti i seguenti:

*11 ter. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già assunto la deliberazione consiliare di cui al primo periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente comma, al fine di:*

a) *indicare il termine, di cui al comma 4, entro il quale devono essere presentate la richiesta di piano attuativo, la richiesta di permesso di costruire, la segnalazione certificata di inizio attività, la comunicazione di inizio lavori asseverata e la richiesta di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della l.r. 11/2014 e dell'articolo 32, comma 3 bis, della presente legge;*

b) *determinare la percentuale di incremento dei diritti edificatori derivanti dall'applicazione dell'indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest'ultimo, della SL esistente, di cui al comma 5.*

*11 quater. I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, hanno già adottato la deliberazione consiliare di cui al sesto periodo del comma 1, possono aggiornare tale deliberazione entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente comma.*

*11 quinquies. Alle richieste di piano attuativo, alle richieste di permesso di costruire, alle*

*segnalazioni certificate di inizio attività, alle comunicazioni di inizio lavori asseverate e alle richieste di rendere indicazioni e chiarimenti preliminari funzionali all'ottenimento dei medesimi titoli edilizi di cui al comma 4, già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", in relazione agli immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati nei propri strumenti urbanistici e agli immobili dismessi con criticità individuati dai comuni con la deliberazione di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del presente articolo nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge regionale recante "Disposizioni relative al patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'articolo 40 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).*

*11 sexies. Fatto salvo quanto previsto al comma 11 quinquies, le misure di cui al presente articolo si applicano alle perizie presentate e agli immobili individuati, ai sensi del comma 1, secondo la disciplina sul patrimonio edilizio dismesso con criticità vigente, rispettivamente, alla data di presentazione delle perizie o a quella di individuazione degli immobili interessati."*

## **Art. 2** **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## **“DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 40 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)”**

### **Relazione illustrativa**

Le modifiche apportate all’art. 40 bis della l.r. 12/05 incidono significativamente su diversi commi, traendo spunto anche dalla questione di legittimità costituzionale sollevata, in via incidentale, dalle ordinanze Tar Lombardia (Milano) nn. 371/372/373, e quindi nell’ottica di superare le censure più rilevanti sollevate nelle ordinanze stesse. In linea generale, rispetto al testo vigente, viene esteso il potere discrezionale dei comuni, pur restando nell’ambito di un quadro normativo che si pone il chiaro obiettivo di risolvere situazioni di particolari criticità. Vi sono quindi indicazioni volte a favorire, prima di tutto, il recupero degli edifici dismessi che causano criticità attraverso una serie di incentivi (parzialmente modulabili dai comuni), mantenendo, però, in essere l’opzione finale che comporta la demolizione dell’immobile nel caso in cui non si concretizzino, nei tempi stabiliti, le condizioni per la messa in sicurezza o il riuso dell’immobile stesso.

Si evidenziano di seguito le principali modifiche apportate ai singoli commi dell’articolo 40 bis della l.r. 12/2005 (articolo 1 della presente proposta legislativa).

**Comma 1)** le variazioni proposte al comma 1 sono quelle di maggiore impatto rispetto all’architettura originale dell’articolo 40 bis. Ferme restando le caratteristiche che contraddistinguono la criticità (immobili di qualsiasi destinazione d’uso che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio), è confermata la possibilità, per i comuni, di individuare, con delibera di consiglio, gli immobili che risultano dismessi alla data di entrata in vigore della legge; considerato, però, il carattere “una tantum” della disposizione nella nuova formulazione, la modifica interviene richiedendo di certificare che la dismissione e i caratteri di criticità siano intervenuti almeno tre mesi prima della data di entrata in vigore della novella legislativa, in luogo dei cinque anni previsti dal testo. A differenza della norma attualmente vigente, viene, altresì, esclusa la possibilità di individuare immobili che dovessero maturare le condizioni di criticità successivamente a tale data al fine di ottenere le agevolazioni nelle forme previste dall’articolo stesso. Tale meccanismo consente di prevenire eventuali azioni speculative, ovvero dismissioni pilotate unicamente allo scopo di accedere agli incentivi. A partire dall’entrata in vigore della presente proposta di legge verrà concesso ai comuni un periodo di quattro mesi per provvedere all’individuazione degli immobili. Il termine è da considerarsi ordinatorio e i comuni potranno assumere tale deliberazione anche successivamente. Nella stessa delibera di individuazione i comuni dovranno ricomprendere anche gli edifici dismessi e abbandonati eventualmente già individuati nel PGT, ove ricorrano le condizioni dettate dal medesimo comma 1, primo periodo. Viene mantenuto il meccanismo che prevede la possibilità per i privati (una volta decorso il termine per l’individuazione da parte del comune, fatto salvo, come sopra ricordato, che il comune potrà deliberare anche successivamente a tale termine) di presentare una perizia asseverata giurata. Sulla perizia è prevista una verifica di ammissibilità (in ordine alla sussistenza dei presupposti di ‘dismissione con criticità’, di cui al primo periodo del comma 1, per il recupero dell’immobile interessato ai sensi dell’articolo 40 bis) da parte del RUP comunale, il quale dovrà esprimersi nel termine di sessanta giorni. Si specifica in norma che in caso di mancato riscontro entro il termine previsto, la verifica sulla perizia si intenderà assolta con esito positivo. Viene mantenuta la possibilità di escludere l’applicazione delle forme incentivanti (commi 5, 6 e 10) per

motivi paesaggistici, per i comuni sotto i 20.000 abitanti, negli stessi termini previsti per la deliberazione di individuazione degli edifici critici di cui al primo periodo del comma 1.

**Comma 2)** dato che la misura è da intendersi, nella nuova formulazione del comma 1, come “*una tantum*” è stata esclusa la possibilità dell’aggiornamento annuale della delibera di individuazione comunale. La deliberazione di cui al comma 1, primo periodo, è unica, individua *ex novo* gli edifici critici, ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, conferma quelli già individuati come dimessi e abbandonati dal PGT. Nella stessa deliberazione possono essere eventualmente assunte le altre determinazioni (opzionali) poste in capo al comune, di cui ai commi successivi. Il comma 2 è stato integrato prevedendo la possibilità di effettuare le notifiche ai proprietari interessati anche ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), oltre che ai sensi del Codice di procedura civile.

**Comma 3)** la modifica è limitata alla specifica che le disposizioni dell’articolo 40 bis si possono applicare anche agli immobili per i quali siano stati rilasciati titoli edilizi in sanatoria *ordinaria e straordinaria*.

**Comma 4)** il primo periodo del comma 4 è stato modificato in relazione alla necessità di meglio esplicitare il riferimento “alla richiesta di indicazioni e chiarimenti preliminari ai sensi dell’articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività) e dell’articolo 32, comma 3 bis della l.r. 12/2005. Per uniformare procedure (si veda la disciplina di cui ai successivi commi da 7 a 9) ed esiti legati all’applicazione dell’articolo in questione, si specifica che il termine di tre anni indicato nel comma 4 vale sia per gli edifici individuati dalla delibera comunale di cui al comma 1 (ricomprendendo, quindi, anche quelli transitati dal PGT) sia per gli immobili oggetto di perizia. La variazione sostanziale contenuta al secondo periodo consente, altresì, ai comuni di determinare (eventualmente con apposita delibera, stante la non obbligatorietà di quella di cui al comma 1) l’applicazione di un diverso termine, compreso tra 2 e 5 anni; si conferma, altresì, che in caso di richiesta di permesso di costruire in deroga, il consiglio comunale dovrà esprimersi sull’interesse pubblico alla deroga al PGT (mutamento di destinazione funzionale) derivante dall’eventuale accoglimento della richiesta di intervento per il recupero dell’immobile dismesso con criticità, non anche sull’interesse pubblico al recupero dello stesso immobile, in quanto interesse già accertato con la deliberazione di cui al primo periodo del comma 1.

**Comma 5)** anche in questo comma si rileva una variazione sostanziale, nel senso che viene data espressa possibilità al comune (da esercitare nell’ambito della deliberazione di cui al comma 1 o, eventualmente, con apposita deliberazione) di determinare la quota di incentivi da applicare (incremento dei diritti edificatori derivanti dall’applicazione dell’indice di edificabilità massimo previsto o, se maggiore di quest’ultimo, della superficie lorda (SL) esistente, in misura percentuale tra il 10 per cento e il 25 per cento). In mancanza della determinazione comunale viene applicato *ex lege* un incremento pari al 20 per cento, determinato sui medesimi parametri.

**Comma 6)** il testo viene semplificato per una più facile interpretazione e attuazione.

**Commi 7) e 8)** tali commi non sono interessati da alcuna modifica.

**Comma 9)** si inserisce una specificazione di merito, volta a chiarire che il riconoscimento della SL esistente si concretizza solo in caso di demolizione e non anche in caso di recupero/messa in sicurezza dell’immobile.

**Comma 10)** tale comma non è interessato da alcuna modifica (lo stesso per il successivo comma 11 bis).

**Comma 11)** l'integrazione proposta si collegata alla modifica del comma 4, secondo periodo.

**Commi da 11 ter) a 11 sexies)** introducono una normativa transitoria destinata a consentire ai comuni di aggiornare le determinazioni eventualmente già assunte (commi 11 ter e 11 quater) e a disciplinare le situazioni potenzialmente già concretizzatesi con le richieste di titolo edilizio e con le altre fattispecie di cui al primo periodo del comma 4 (comma 11 quinquies); si intende, quindi, salvaguardare queste ultime richieste, segnalazioni, comunicazioni, intendendo che per esse viene fatta salva la normativa vigente alla data della loro presentazione. Non è da escludere, infatti, che, sulla base della disciplina ora vigente, possano essere state presentate richieste di titoli edilizi per immobili già individuati nei PGT e nei casi in cui i comuni avessero già effettuato la deliberazione di individuazione di cui al comma 1, primo periodo. Stando alla norma attualmente vigente, non dovrebbero sussistere casi legati alle perizie, in quanto il termine per la loro presentazione non è ancora iniziato a decorrere, essendo stato fissato, per effetto di successive proroghe, a dopo il 30 giugno (ai sensi dell'articolo 8, l.r. 4/2021) e, a seguito dell'approvazione della presente proposta legislativa, a quattro mesi dopo l'entrata in vigore della stessa proposta. Il comma 11 sexies, infine, stabilisce che, fatto salvo quanto previsto al comma 11 quinquies, le misure di cui all'articolo 40 bis della l.r. 12/2005 si intendono applicate così come disciplinate (a livello regionale e comunale) al momento della presentazione della perizia o al momento della individuazione degli immobili interessati ai sensi del comma 1 dell'articolo 40 bis; ciò per chiarire il regime cui saranno sottoposti gli interventi di recupero degli immobili dismessi con criticità, stante la possibilità che la tra presentazione della perizia (o l'individuazione per mezzo della delibera comunale di cui al comma 1) e la presentazione del titolo edilizio, i comuni possano assumere, in virtù della non perentorietà dei termini, le deliberazioni di cui ai commi 1 (individuazione degli immobili e/o aree di esclusione), 4, secondo periodo, e 5, primo periodo, stabilendo termini temporali e percentuali di incentivo differenti, o possano anche escludere l'area ove ricade l'immobile periziato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1.

**All'articolo 2** è prevista la cd. clausola d'urgenza per l'entrata in vigore della proposta di modifica dell'articolo 40 bis della l.r. 12/2005 il giorno successivo alla pubblicazione della stessa sul BURL, stante il termine del 30 giugno (art. 8, l.r. 4/2021).entro il quale approvare le deliberazioni dei consigli comunali per l'individuazione degli immobili dismessi con criticità e (per i soli comuni con meno di 20.000 abitanti) e degli ambiti del proprio territorio ai quali non applicare le misure di cui ai commi 5 e 10 dello stesso articolo 40 bis, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica.

## Proposta di progetto di legge

### **“DISPOSIZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO CON CRITICITÀ. MODIFICHE ALL’ARTICOLO 40 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO)”**

#### **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

Il Pdl interviene in modifica del vigente art. 40 bis della l.r. 12/2005, rivedendo sostanzialmente la disciplina nel senso di ampliare il potere discrezionale dei comuni nell’ottica di superare le censure più rilevanti sollevate dal TAR Milano riguardo la legittimità costituzionale del vigente articolo.

L’obiettivo perseguito dall’articolo resta invariato a quello dell’articolo 40 bis vigente e punta a favorire, attraverso alcune forme di incentivazione, il recupero del patrimonio edilizio dismesso con criticità.

Tali incentivi non sono di tipo finanziario, ma si limitano ad aspetti di natura urbanistica e procedimentale.

Le modifiche non hanno, infatti, impatto né sui finanziamenti regolati dall’art. 12, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2019 *“Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”*, né sulla norma finanziaria correlata, di cui all’art. 13 della medesima legge.